



TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

IL PRESIDENTE

Prov. n. 75/2020

Letto l'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 recante disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza della emergenza epidemiologica da COVID 19;

Rilevato che:

Con il primo comma dell'articolo 23 del citato decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 è stata confermata l'applicabilità dell'art. 221 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il cui quarto comma attribuiva al giudice, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Il predetto primo comma dell'articolo 23 prevede espressamente l'applicabilità fino al 31 gennaio 2021 delle sole disposizioni in esso contenute ai commi da 2 a 9;

Nella relazione illustrativa, la disposizione di cui all'articolo 23 non sostituisce, ma si coordina con quella di cui all'articolo 221, sì da formare un corpo unico da applicarne in contemporanea, evitando sfasature temporali di ardua comprensione.

Ritenuto che:

Conseguentemente anche le disposizioni di cui al predetto quarto comma dell'art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020 resta applicabili fino al 31 gennaio 2021;

Le richiamate disposizioni, inoltre, dettate per tutti gli uffici di merito sono applicabili, anche al giudizio innanzi al TSAP, cui vanno semplicemente adattate in ragione della particolarità del suo giudizio, che ancora non conosce il processo telematico e non prevede l'applicabilità dell'art. 181, comma 1, cod. proc. civ., sostituito dall'art. 159, comma 3 del RD n. 1775 del 1933;

Se letto alla luce dello scopo perseguito dalla norma, indubbiamente diretta ad evitare assembramenti od accessi capaci di favorire la diffusione del contagio, appare, infatti, evidente che l'impiego dell'aggettivo telematico è servito soltanto a dare atto di quella che ormai rappresenta l'ordinaria modalità di deposito degli atti successivi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello, senza elevarla a condizione imprescindibile per beneficiare della semplificazione, che per le sue finalità dev'essere invece di generale applicazione a garanzia sia degli addetti che degli utenti del servizio;



In base al comma 7° dell'art. 24 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 1920 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

P.Q.M.

L'udienza collegiale del 18 novembre 2020 è rinviata al 14 dicembre 2020 e sostituita dal deposito telematico di note contenenti l'esposizione e l'illustrazione delle conclusioni;

L'udienza collegiale del 2 dicembre 2020 è rinviata al 22 dicembre 2020 e sostituita dal deposito telematico di note contenenti l'esposizione e l'illustrazione delle conclusioni;

Le udienze collegiali del 16 dicembre 2020 e del 20 gennaio 2021 sono sostituite dal deposito telematico di note contenenti l'esposizione e l'illustrazione delle conclusioni;

Le note scritte potranno essere depositate fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza e dovranno essere congiuntamente inoltrate ad entrambi i seguenti indirizzi

A: dirigente.tribsupacquepub@giustiziacert.it;

B: cancelleria.tribsupacquepub.roma@giustizia.it.

La Cancelleria dovrà comunicare alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa è sostituita dal deposito telematico di note scritte, da inviare agli indirizzi sopra indicati non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

Ciascuna parte potrà presentare, entro cinque giorni dalla predetta comunicazione, istanza di trattazione orale, sulla quale si provvederà nei successivi cinque giorni.

Per le udienze istruttorie provvederanno i singoli giudici delegati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 5 novembre 2020

Il Presidente

Giuseppe Napoletano

